



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 dicembre 2013  
(OR. en )**

**16357/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0196 (NLE)**

---

**AVIATION 214  
COLAC 21**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           Accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Perù su alcuni  
                          aspetti relativi ai servizi aerei

---

ACCORDO  
TRA L'UNIONE EUROPEA  
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ  
SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI

L'UNIONE EUROPEA,

(in seguito denominata "Unione"),

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ

(in seguito denominato "Perù")

dall'altra,

(in seguito congiuntamente denominate le "parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione e il Perù hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni contrarie al diritto dell'Unione,

CONSTATANDO che l'Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù del diritto dell'Unione, i vettori aerei comunitari stabiliti in uno Stato membro dell'Unione hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l'Unione ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell'Unione,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione e il Perù, che sono contrarie al diritto dell'Unione, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una base giuridica valida per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione e il Perù e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù del diritto dell'Unione i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri dell'Unione e il Perù che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che non è intenzione dell'Unione, quale parte del presente accordo, aumentare il volume totale del traffico aereo fra l'Unione e il Perù, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori del Perù, né negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

### Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'Unione e per "trattati UE" si intendono il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

## ARTICOLO 2

### Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato 2, lettere a) e b), in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte di uno Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad esso rilasciati dal Perù, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il Perù rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

- a) il vettore sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del diritto dell'Unione;
- b) lo Stato membro competente per il rilascio del Certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
- c) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di tali altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. Il Perù può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del diritto dell'Unione;
- b) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo oppure nella designazione non sia chiaramente indicata l'autorità aeronautica competente; oppure

- c) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di tali altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

Il Perù esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla nazionalità.

### ARTICOLO 3

#### Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti del Perù, in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica del Perù, si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.



## ARTICOLO 4

### Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o imposte sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dal Perù che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che il Perù imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o imposte sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati sul territorio del Perù.
4. Le disposizioni del presente articolo non autorizzano il cabotaggio.

## ARTICOLO 5

### Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1, i) richiede o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1, che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo, non sono applicate.

## ARTICOLO 6

### Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

## ARTICOLO 7

### Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

## ARTICOLO 8

### Entrata in vigore e applicazione a titolo provvisorio

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati a titolo provvisorio.

## ARTICOLO 9

### Estinzione

1. L'estinzione di uno degli accordi di cui all'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. L'estinzione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo .

Fatto a .... in duplice esemplare, in data odierna ..., .... nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per il governo della Repubblica del Perù

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

Accordi in materia di servizi aerei o altri accordi, emendati o modificati, tra il Perù e gli Stati membri conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo:

- accordo in materia di servizi aerei fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica del Perù, firmato a Lima il 29 dicembre 1967, in appresso denominato "accordo Perù – Belgio" nell'allegato 2;
- progetto di accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica del Perù, siglato a Lima il 28 maggio 2009, in appresso denominato "Progetto di accordo Perù – Belgio " nell'allegato 2;
- accordo bilaterale in materia di trasporto aereo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica del Perù, firmato a Lima il 14 luglio 1960, in appresso denominato "accordo Perù – Danimarca" nell'allegato 2;
- accordo in materia di trasporti tra la Repubblica francese e la Repubblica del Perù, firmato a Lima il 23 aprile 1959, in appresso denominato "accordo Perù-Francia" nell'allegato 2;

- accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Perù in materia di trasporto aereo, firmato a Lima il 30 aprile 1962, in appresso denominato "accordo Perù – Germania" nell'allegato 2;
- accordo bilaterale in materia di trasporto aereo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica del Perù, firmato a Lima il 17 marzo 1964, in appresso denominato "accordo Perù – Italia" nell'allegato 2;
- progetto di accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica del Perù relativo a servizi aerei di linea, siglato come allegato B al Memorandum di intesa firmato a Lima il 27 giugno 2001, in appresso denominato "progetto di accordo Perù-Paesi Bassi" nell'allegato 2;
- accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica del Perù relativo ai servizi aerei, firmato a Lima il 31 marzo 1954, in appresso denominato "accordo Perù-Spagna" nell'allegato 2;
- progetto di accordo in materia di trasporto aereo tra il Regno di Spagna e la Repubblica del Perù, siglato come allegato II al verbale concordato firmato a Madrid il 6 aprile 2005, in appresso denominato "progetto di accordo Perù-Spagna" nell'allegato 2;
- accordo bilaterale in materia di trasporto aereo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica del Perù, firmato a Lima il 14 luglio 1960, in appresso denominato "accordo Perù – Svezia" nell'allegato 2;

- accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Perù in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Lima il 22 dicembre 1947, in appresso denominato "accordo Perù-Regno Unito" nell'allegato 2;
  - progetto di accordo in materia di trasporto aereo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica del Perù, siglato come allegato B al Memorandum di intesa tra le autorità aeronautiche della Repubblica del Perù e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Lima il 26 maggio 2004, in appresso denominato "progetto di accordo Perù-Regno Unito" nell'allegato 2.
-

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1  
e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo

- a) Designazione da parte di uno Stato membro:
- articolo 3 dell'accordo Perù – Belgio;
  - articolo 3 dell'accordo Perù – Germania;
  - articolo 3 dell'accordo Perù – Italia;
  - articolo 3 del progetto di accordo Perù – Paesi Bassi.
- b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
- articolo 5 dell'accordo Perù – Belgio;
  - articolo 7 dell'accordo Perù – Danimarca;
  - articolo 5 dell'accordo Perù – Francia;
  - articolo 4 dell'accordo Perù – Germania;
  - articolo 4 dell'accordo Perù – Italia;
  - articolo 4 del progetto di accordo Perù – Paesi Bassi;
  - articolo 11 dell'accordo Perù – Spagna;
  - articolo 7 dell'accordo Perù – Svezia;
  - articolo 4 dell'accordo Perù – Regno Unito.



c) Sicurezza:

- articolo 7 del progetto di accordo Perù – Belgio;
- articolo 15 del progetto di accordo Perù – Paesi Bassi.

d) Tassazione del carburante:

- articolo 6 dell'accordo Perù – Belgio;
- articolo 11 del progetto di accordo Perù – Belgio;
- articolo 4 dell'accordo Perù – Danimarca;
- articolo 2 dell'accordo Perù – Francia;
- articolo 6 dell'accordo Perù – Germania;
- articolo 5 dell'accordo Perù – Italia;
- articolo 10 del progetto di accordo Perù – Paesi Bassi;
- articolo 5 dell'accordo Perù – Spagna;
- articolo 5 del progetto di accordo Perù – Spagna;
- articolo 4 dell'accordo Perù – Svezia;
- articolo 8 del progetto di accordo Perù – Regno Unito.

Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 del presente accordo

- a) Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
  - b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
  - c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
  - d) Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).
-